

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4811

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999

Presentato il 15 marzo 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, la Cina merita la dovuta attenzione per gli sforzi ed i successi evidenziati nell'ultimo decennio in favore

della stabilità e della pace, anzitutto al suo interno e, quindi, in tutta l'area orientale.

L'Accordo di cooperazione con la Cina rinnova e reitera il precedente Accordo sottoscritto il 24 aprile 1989 con una validità da estendere ogni 10 anni. In particolare l'Accordo con la Cina, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per

la nuova Europa, in virtù delle disposizioni contenute nel Trattato di amicizia e cooperazione sottoscritto il 17 settembre 1997, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.

L'articolo 1 definisce gli scopi dell'Accordo da attuare nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

L'articolo 2 nomina gli Enti responsabili della realizzazione dell'Accordo.

L'articolo 3 istituisce il Comitato misto quale responsabile per la trattazione della cooperazione nell'ambito della tecnologia e degli equipaggiamenti militari definendo modalità e compiti.

L'articolo 4 detta le norme relative allo scambio bilaterale e la cessione a Paesi terzi di informazioni classificate e non classificate.

L'articolo 5 prevede, per la partecipazione ai progetti di un Paese terzo, la possibilità di accordi preventivi e decisioni congiunte.

L'articolo 6 detta norme per lo scambio di informazioni e documenti e rimanda ad

accordi specifici per quanto riguarda le proprietà intellettuali.

L'articolo 7 stabilisce che eventuali controversie relative a quanto previsto dall'Accordo saranno composte amichevolmente dalle autorità citate dall'articolo 2.

L'articolo 8 stabilisce che l'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda notifica, che eventuali modifiche concordate sono possibili per scambio di note, che l'Accordo può essere denunciato previo preannuncio di nove mesi.

L'eventuale rescissione dell'Accordo non comporterà il decadimento di contratti precedentemente firmati. Anche dopo la rescissione dell'Accordo, le Parti rimarranno responsabili della sicurezza dei materiali scambiati come precisato all'articolo 6.

L'Accordo con la Cina, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Tuttavia, dalla sua applicazione graverranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la nota tecnica che si unisce, relativa a missioni cui l'Amministrazione della difesa provvederà mediante propri stanziamenti di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese in materia di cooperazione nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al seguente articolo:

ARTICOLO 3, comma 1:

si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato Misto, incaricato dell'esame di programmi operativi nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, che si riunirà alternativamente in Cina ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di sette funzionari a Pechino, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 7 persone x 5 giorni = euro 4.865

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 118,25, cui si aggiungono euro 35,48 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 118,25 viene ridotto di euro 39,42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 114,31 + euro 44,58) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 159 x 7 persone x 5 giorni) = euro 5.565

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Pechino (euro 4.390 x 7 persone = euro 30.730 + euro 1.536 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 32.266

Totale onere (articolo 3, comma 1) euro 42.696

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004, e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 42.696, in cifra tonda euro 42.700.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Pertanto, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

le eventuali richieste per le attività di assistenza e di sostegno tecnologico nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari (articolo 1, primo comma, numeri 1 e 6), potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

le eventuali domande per la cooperazione e gli scambi amichevoli di personale (articolo 1, primo comma, numero 3) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

le eventuali attività di controllo sulla qualità della sperimentazione e produzione degli equipaggiamenti (articolo 1, primo comma, numero 5) rientrano nelle ordinarie attività operative del Ministero della difesa che utilizza, per tale iniziativa, gli ordinari stanziamenti di bilancio;

il ricorso alla costituzione di Gruppi di lavoro (articolo 3, comma 2) riveste carattere del tutto eventuale;

l'articolo 8, comma 2, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con Scambi di Note; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'Accordo di cooperazione con la Cina rinnova e reitera il precedente Accordo sottoscritto il 24 aprile 1989. In particolare, l'Accordo nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per la nuova Europa, in virtù delle disposizioni contenute nel Trattato di amicizia e cooperazione sottoscritto il 17 settembre 1997, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.

In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, la Cina merita la dovuta attenzione per gli sforzi ed i successi evidenziati nell'ultimo decennio in favore della stabilità e della pace, anzitutto al suo interno e, quindi, in tutta l'area orientale.

La ratifica legislativa dell'Accordo rientra nelle previsioni dell'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo.

Le norme relative all'Accordo reiterano il quadro normativo precedente.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo con la Cina non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello cinese. In particolare, il soggetto individuato come responsabile per la realizzazione dell'Accordo è, per la parte italiana, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti. Destinatari indiretti dell'intervento sono le imprese operanti nel settore della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo in esame è inteso ad incrementare lo sviluppo tecnologico e le operazioni di interscambio nel settore interessato e a standardizzare i livelli di controllo sulla produzione degli armamenti.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose

precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera A) è valutato potenzialmente positivo. Dall'azione sinergica tra i due Paesi potranno derivare benefici nei settori produttivi e commerciali interessati, in termini di elevazione degli *standard* tecnologici e di ampliamento dei mercati di sbocco dei prodotti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 42.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

TRA

**IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ~~DEL~~ POPOLO CINESE**

ARE

AA

**NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA E DEGLI
EQUIPAGGIAMENTI MILITARI**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica del Popolo ^{ars.} Cinese, d'ora innanzi denominati "le Parti", considerata la volontà di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e desiderando:

- promuovere la cooperazione e le operazioni di interscambio nell'ambito della tecnologia e degli equipaggiamenti militari tra i due Paesi;
- riconoscere che l'accordo di cooperazione previsto con questo documento non deve indebolire gli obblighi assunti dai due Paesi e pregiudicare gli accordi speciali multilaterali e bilaterali firmati in ambito internazionale dai due Paesi sulla base delle proprie politiche, leggi e norme,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

La cooperazione di cui tratta il presente accordo deve essere condotta dalle due Parti in conformità delle leggi internazionali, dello Statuto delle Nazioni Unite e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti di entrambi gli Stati attraverso le seguenti fasi:

1. esaminare e approvare i piani di cooperazione di interesse comune, compreso il reciproco sostegno tecnologico nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, che possono essere firmati dagli organi competenti delle due Parti;
 2. ^{acquistare} ~~acquisire~~ ^{e tecnologia} ~~gli equipaggiamenti militari~~ nei rispettivi Paesi nel quadro del presente ~~accordo~~ ^{accordo della cooperazione stabilita nel presente accordo e con il consenso delle due Parti e a completamento delle rispettive procedure legali;}
 3. promuovere la ^{cooperazione e scambi amichevoli tra le agenzie competenti dei due Paesi;} ~~collaborazione tra agenzie e industrie corrispondenti dei due Paesi;~~
 4. scambiare ~~tutte le~~ informazioni utili sulle capacità commerciali e tecnologiche delle industrie interessate ai programmi di cooperazione o ^{acquisizione} ~~acquisizione~~ sulla base del presente ~~accordo~~ ^{accordo};
 5. ~~accordo e~~ assicurare, in sintonia con le proprie leggi e norme, lo stesso livello di controllo previsto per le proprie Forze Armate sulla qualità della sperimentazione e della produzione degli equipaggiamenti;
 - 6 5. ^{nell'} ~~fornire tutta l'assistenza possibile, in sintonia con la normativa vigente in ciascun Paese~~ ^{relative all'} ~~acquisizione e/o alla produzione congiunta di nuovi sistemi d'arma~~ ^{equipaggiamenti.}
- Gli oneri standard dell'assistenza saranno determinati tramite consultazioni tra le due Parti sulla base della pertinente normativa a riguardo.

ARTICOLO 2

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana nomina il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazione degli Armamenti quale responsabile per la realizzazione del presente accordo.

Il Ministero della Difesa della Repubblica ~~del~~ ^{are} Popolo Cinese nomina il "Headquarters of General Equipment of People's Liberation Army" quale responsabile per la realizzazione del presente accordo. AA

ARTICOLO 3

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo verrà nominato un Comitato Misto Italo-Cinese, comprendente di massima fino a sette membri per ciascuna Parte, che avrà la responsabilità di trattare i problemi di cooperazione tra i due Paesi nell'ambito della tecnologia e degli equipaggiamenti militari.

Il Comitato Misto si riunirà a secondo delle necessità a turno nei due Paesi.

Il Comitato Misto avrà i seguenti compiti:

- a - ~~decidere i limiti della collaborazione~~ ^{identificare e definire le aree di mutua cooperazione} nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari; AA
- b - sottoporre per l'esame ^{dei competenti} e l'approvazione agli ^{istituti} organi del proprio Governo, ^{AA} accordi sui progetti e sui piani di collaborazione;
- supervisionare lo stato dell'esecuzione del presente accordo e, quando ritenuto necessario, proporre la revisione.

2. Ogni qualvolta necessario, possono essere costituiti Gruppi di Lavoro formati da funzionari delle due Parti per l'attenta analisi e discussione di problemi particolari. I Gruppi di Lavoro potranno comprendere anche personale ~~competente di aziende e/o di altri Ministeri~~ ^{appropriato proveniente da aziende e altri Ministeri competenti.} AA

3. Le Parti nomineranno rispettivamente il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti III Reparto della Repubblica Italiana, e il Reparto di Cooperazione Internazionale del "Headquarters of General Equipment of People's Liberation Army" quali unità di contatto ^{per il coordinamento} ~~nell'adempimento~~ delle attività riguardanti il presente accordo. ✶

ARTICOLO 4

1. Ciascuna Parte garantirà che i materiali classificati, i progetti, i documenti, i disegni, le specifiche tecniche ed ogni altra informazione scambiata sulla base del presente accordo, saranno tutelati con livello di classifica di segretezza pari o superiore a quello attribuito dalla Parte originatrice e adatterà tutte le misure necessarie dirette a mantenere la protezione per il periodo richiesto dal Paese fornitore. L'uso della documentazione classificata ricevuta sarà limitata ai soli scopi specificati. ✶
2. L'eventuale cessione a Paesi terzi, ad industrie di Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali di informazioni, di documenti, di dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente accordo, sarà soggetta all'autorizzazione scritta del Paese fornitore, che li ha resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le due Parti.

ARTICOLO 5

~~Per quanto riguarda la partecipazione ai progetti di un Paese terzo, le Parti ne esamineranno la richiesta congiuntamente e prenderanno di comune accordo la decisione più adeguata.~~

Le due Parti esamineranno e prenderanno di comune accordo le decisioni in merito alle questioni concernenti la partecipazione ai progetti comuni di un Paese terzo. ✶

ARTICOLO 6

1. Le Parti assicureranno che le informazioni e i documenti scambiati secondo quanto previsto dal presente accordo, verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per gli scopi previsti dall'articolo 1, previa approvazione da parte del possessore dei diritti su di essi. At
2. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale, sia per la coproduzione sia per il rilascio del permesso di produzione per le loro Forze Armate e per l'esportazione verso un Paese terzo e per la protezione delle invenzioni e dei brevetti prodotti dai progetti a capitale congiunto, le due Parti ~~devono~~ dovranno: At
 - a - firmare accordi specifici sui diritti e sui doveri ^{relativi ad ogni programma} di ogni voce che possa essere trattata ~~di~~ direttamente dalle autorità della difesa nazionale; At
 - b - ~~facilitare la cooperazione tra le loro rispettive industrie in accordo con il presente~~ ~~accordo.~~ ^{fornire assistenza e servizi alle rispettive agenzie incaricate} di attuare la cooperazione prevista dal presente accordo. At

ARTICOLO 7

- Qualsiasi controversia scaturente dalla interpretazione o dall'applicazione del presente
- accordo, proirà essere risolta tramite consultazione tra le Parti. In caso di mancata risoluzione, essa potrà essere trattata per via diplomatica.

ARTICOLO 8

1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni.
2. Il presente accordo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti e le modifiche così concordate entreranno in vigore per Scambio di Note.

Se durante il periodo di validità del presente accordo una delle Parti decide di denunciarlo


3. ~~Qualora una delle Parti decida di denunciare il presente accordo oppure di prolungarne il periodo di validità, dovrà informare l'altra Parte con notifica scritta entro nove mesi prima della data di scadenza del periodo di vigenza dell'accordo stesso.~~
In tale periodo la validità del presente accordo resterà inalterata.
4. Lo scioglimento del presente accordo non deve influenzare la continuazione dell'esecuzione dei contratti non ancora completati firmati sulla base del presente accordo e nel suo periodo di validità e non deve danneggiare i diritti di segretezza fissati dall'articolo 6, che saranno ancora validi dopo la scadenza o lo scioglimento dell'accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 26... del mese di FEBBRAIO dell'anno 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Cinese ed Inglese, tutti i testi aventi egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBLICA ITALIANA

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI


GEN. ALBERTO ZIGNANI




PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL POPOLO CINESE
ARE

CHIEF COMMAND OF HEADQUARTERS OF
GENERAL EQUIPMENT OF
PEOPLE'S LIBERATION ARMY


GEN CAO GANGCHUAN

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi


per copia conforme

A G R E E M E N T

ON

MILITARY EQUIPMENT AND TECHNOLOGY COOPERATION

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA**

The Ministry of Defence of the Republic of Italy and the Ministry of Defence of the People's Republic of China (hereafter referred to as the two Parties),

Desiring to strengthen the bonds of friendship and to promote cooperation and all the operations of mutual exchange between the two Countries in the field of military equipment and technology,

Recognizing that the provisions of this agreement shall not impair or prejudice the implementation of other bilateral or multilateral agreements signed by either of the two countries in the international field in accordance with their respective national policies, laws and regulations.

Have, through friendly consultation, reached agreement as follows:

ARTICLE 1

The two Parties, in accordance with the international laws, of the Statute of the United Nations and in compliance with their respective national laws and regulations, shall conduct cooperation by implementing the following provisions:

1. to review cooperation programmes which are in the interest of both Parties and which may be concluded by their appropriate agencies, including mutual technical assistance in the field of military equipment and technology;
2. to purchase military equipment and technology from a country to the other, within the framework of cooperation set forth in this agreement, subject to the consent of the two Parties and after the completion of the relevant legal procedures;
3. to promote the friendly cooperation and exchanges between the appropriate agencies of the two Countries;
4. to exchange information on the technological and commercial capabilities of the agencies interested in the procurement and cooperation programmes under this agreement;
5. the two Parties shall ensure quality control on manufacture and testing of equipment for cooperative purposes equivalent to those carried out for their own armed forces, in accordance with their respective national laws and regulations;

6. to provide all possible assistance to the acquisition or joint manufactures of equipment. The standard charges arising from the assistance shall be determined through consultation between the two Parties in the light of relevant regulations.

ARTICLE 2

The Ministry of Defence of the Republic of Italy designates the Secretariat General of Defence and National Armaments Directorate to execute this agreement.

The Ministry of Defence of the People's Republic of China designates the Headquarters of the General Equipment of the People's Liberation Army (PLA) to execute this agreement.

ARTICLE 3

1. For the purposes of this agreement, the two Parties agree to establish a Chinese-Italian Joint Committee on Military Equipment and Technology Cooperation (hereafter referred to as the Joint Committee), each Party generally constituted by up to seven members, responsible for coordinating and handling matters of cooperation in the field of military equipment and technology between the two Countries.

The Joint Committee shall meet in the two Countries alternately when necessary.

The Joint Committee shall perform the following duties:

- a. to identify and define areas of mutual cooperation in the field of military equipment and technology;
 - b. to submit for approval texts of agreements on cooperation programmes and projects to the competent agencies of their respective governments;
 - c. to monitor the implementation of the provisions of this agreement and put forward amendments when necessary.
2. When necessary, working groups of defence officials from the two Parties may be established to examine and discuss specific matters. The groups may also include appropriate members from relevant departments and enterprises.

3. The two Parties shall designate the 3rd Department of the Secretariat General of Defence and National Armaments Directorate of the Italian Republic and the Bureau of Military Equipment & Technology Cooperation, the Headquarters of the General Equipment People's Liberation Army of China as points of contact for coordination of activities related in this agreement.

ARTICLE 4

1. Each Party shall ensure that the documents, data, materials and other information exchanged under this agreement shall be safeguarded with the same or higher degree of security protection as prescribed by the supplier Party and shall take all necessary measures to maintain such effective protection for the period required by the supplier Country.

Received classified documentation will be only used for the specified purposes.

2. The possible delivery of information, documents, data and defence materials, classified or unclassified, to third Countries, to industries of third Countries or to international organizations, will be subject to the written authorization by the Country which made them available, unless otherwise provided by particular agreements between the two Parties.

ARTICLE 5

The two Parties shall examine and jointly decide on matters concerning the participation to a joint project by a third Country.

ARTICLE 6 .

1. The two Parties shall guarantee that the technical documents, data, materials and other information exchanged under this agreement shall be used only for purposes and within the scope as set forth in Article 1 of this agreement and with the prior written consent of the holders of their proprietary rights;
2. As far as the industrial property right, both for co-production and issue of production licences for their own armed forces and export to a third Country as well as the protection of patent rights and invention rights arising from joint ventures are concerned, the two Parties shall:
 - a. Sign specific agreements on the rights and duties for each programme which the authorities of the defence ministries can dispose of directly;
 - b. Provide assistance and facilities to their respective agencies in charge of implementing cooperation under this agreement.

ARTICLE 7

Any dispute in connection with the interpretation and application of this agreement shall be resolved through consultation between the two Parties. When necessary, they may also be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 8

1. The present agreement shall come in force when the second notification will be received, with which the two Parties will officially communicate each other that the respective internal procedures have taken place. The agreement shall remain in force for ten (10) years.
2. The present agreement is able to be modified by mutual consent between the two Parties and the arranged modifications shall enter in force by exchanging written notes.


3. If during the period of validity of this agreement, either Party wishes to terminate or extend its validity, shall notify the other Party writing nine (9) months before the expiration of this agreement. During this period, the validity of this agreement shall remain unaffected.
4. The termination of this agreement shall not affect the implementation of the unfinished contracts signed under this agreement during its period of validity, which shall remain in force until their completion, and the said termination shall not affect or prejudice the security protection rights and obligations provided for in Article 4 and Article 6 of this agreement, which shall remain valid after the termination or expiration of the agreement.

In faith thereof, the below-written Representatives, fully authorized by the respective Governments, have signed the present agreement.

Done in Rome 26/02/1999 in two originals in each of the following languages - Italian; Chinese, English - all the texts with the same faith. In case of disputes, the English text will be prevalent.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY

THE SECRETARY GENERAL
NATIONAL ARMAMENT DIRECTOR




GEN. ALBERTO ZIGNANI



FOR THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

THE CHIEF COMMANDER OF
HEADQUARTERS OF THE GENERAL
EQUIPMENT OF THE
PEOPLE'S LIBERATION ARMY



GEN. CAO GANGCHUAN

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi


~~per copia conforme~~

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0058820